N. R.G. 9971/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo — Presidente relatore ed estensore
dott. Lina Tosi — Giudice
dott. Chiara Campagner — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **9971/2016** promossa da:

Banca A in amministrazione straordinaria

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e dall' avv.to [redacted] con domicilio eletto presso il suo studio in [redacted]

ATTORE

contro

B

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted], con domicilio eletto presso il loro studio in [redacted] (avv.ti che hanno rinunciato al mandato in data 5.10.2016)

CONVENUTO

e contro

C

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e dall'avv.to [redacted], con domicilio eletto presso lo studio di uqest'ultima in [redacted]

CONVENUTO

e

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti [redacted] e dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in [redacted]

TERZA CHIAMATA

oggetto: regresso ex art 145 TUB

CONCLUSIONI

ATTRICE

Richiamati integralmente gli atti e i documenti già prodotti anche nel giudizio R.G. 10148/2013, la Banca così precisa le proprie conclusioni.

Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza e previa ogni più opportuna pronuncia:

(i) accertare e dichiarare che i signori [redacted] sono tenuti, ciascuno per quanto di competenza, a tenere indenne e/o manlevare, in via di regresso [redacted] da quanto la stessa ha pagato, ai sensi dell'art. 145 d. lgs. 1.9.1993 n. 385, per le sanzioni comminate ai signori [redacted] con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 27 febbraio 2013 (prot. n. 207648) e, conseguentemente, condannare i signori [redacted] a pagare a [redacted] rispettivamente le somme di euro 50.000,00 ed euro 45.000,00 oltre ad accessori, interessi e spese;

(ii) con vittoria delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.

[redacted] rigettarsi tutte le domande proposte da [redacted] in Amministrazione straordinaria in quanto infondate per le ragioni esposte nel presente atto.

In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.

[redacted]

nel merito, in via principale:

- rigettarsi la domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto per tutto quanto dedotto;

nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la domanda di parte attrice

- condannarsi la Compagnia di Assicurazione [redacted] Rappresentanza Generale per l'Italia (c.f. e P.Iva [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a tenere manlevato e indenne il convenuto rag. [redacted] di tutto quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare alla Banca [redacted] per effetto della soccombenza, con condanna della compagnia di assicurazioni, ai sensi dell'articolo 1917 comma 2, c.c., al pagamento diretto nei confronti della richiedente ovvero in subordine, al rimborso al concludente dei relativi importi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In ogni caso con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

TERZA CHIAMATA D

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN PRINCIPALITÀ

Assolvere D da ogni domanda da chiunque contro la stessa formulata nel giudizio corrente, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, dichiarando l'inoperatività nella specie *ex* articolo 1892 e/o 1893 del codice civile dell'invocata garanzia assicurativa di cui alla Polizza n. e successive appendici e, all'occorrenza, pronunciando con sentenza l'annullamento *ex* articolo 1892 del codice civile del citato contratto di assicurazione e/o della appendice

IN VIA DI MERO SUBORDINE

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande e pretese,

Accertare e dichiarare che la garanzia prestata da D , in forza di quanto espressamente previsto dall'articolo 20 di **Polizza**, opera in eccesso (ossia a secondo rischio) rispetto ai massimali delle polizze emesse dagli altri assicuratori evocati nel giudizio corrente;

inoltre

Ridurre proporzionalmente *ex* articolo 1893 del codice civile l'obbligazione di indennizzo di D tenuto conto del premio che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuta la situazione reale del rischio al momento della conclusione del contratto e/o del rinnovo;

e comunque

Contenere l'obbligazione di indennizzo di D entro i limiti del massimale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e nel rispetto delle condizioni contrattuali tutte di cui al citato contratto di assicurazione e successive appendici.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende

RAGIONI DELLA DECISIONE

Banca A in amministrazione straordinaria con atto di citazione del dicembre 2013 ha convenuto in giudizio vari amministratori sindaci e direttori / vicedirettori generali della Banca succedutisi nel tempo- tra cui B presidente del Consiglio di amministrazione dal 2000 e fino al 14. settembre 2010 e C Vicedirettore Generale dal marzo 2008 al dicembre 2010 - svolgendo azione di responsabilità ex artt 2392 c.c, 2393 c.c., 2396 c.c., 2403 c.c., 2407 c.c., 136 TUB ed art 53 comma 1 lett. b) e d) TUB. e chiedendo il risarcimento dei danni patiti in ragione di condotte negligenti ed imprudenti ad essi ascrivibili, in violazione dei doveri imposti dalla legge, dallo Statuto, dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla disciplina di settore, in presenza, tra l'altro, di estese situazioni di conflitto di interesse.

Nei confronti di B e C la Banca ha altresì chiesto di essere tenuta indenne e/o inalevata, in via di regresso per quanto essa aveva pagato *ex* art. 145, co. 10 TUB per le sanzioni pecuniarie loro comminate da Banca d'Italia.

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Sia B che C quanto a quest'ultima domanda hanno rilevato che il recupero" di quanto pagato dalla Banca quale condebitore solidale ex art 145 TUB per le sanzioni comminate da Banca d'Italia era precluso dal fatto che era stati sottoscritti rispettivamente tra B e la Banca e tra C e la Banca accordi transattivi con cui le parti avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione titolo o causa avendo complessivamente definito ogni pregresso rapporto; hanno anche chiamato in causa la Compagnia di Assicurazione - per entrambi D - per esser manlevati/ tenuti indenni.

Anche vari altri convenuti hanno chiamato in causa le rispettive compagnie di assicurazione nonché la società di revisione, la E e altri ex amministratori e sindaci della Banca.

Prima dell'inizio della fase istruttoria, sono stati raggiunti accordi transattivi tra la Banca i convenuti ed i terzi chiamati con esclusione di B e C del rapporto di garanzia con la loro compagnia di assicurazione D a suo tempo chiamata in causa da entrambi. La Banca ha comunque dichiarato di ridurre le domande nei confronti del B e C limitandole all'azione "di recupero" di quanto pagato per le sanzioni comminate da Banca d'Italia nei loro confronti.

Sono state depositate le rispettive rinunce agli atti ed accettazioni. Il Giudice all'udienza del 21.9.2016. preso atto delle rispettive rinunce agli atti ed accettazioni delle rinunce depositate in giudizio dalle parti coinvolte nella transazione, ha dato atto della prosecuzione del giudizio limitatamente all'azione di regresso nei confronti di B e C e all'azione verso D e ha dichiarato l'estinzione di tutti gli altri rapporti processuali, ordinando la separazione del procedimento in prosecuzione (cui è stato assegnato dalla cancelleria il nuovo numero di R.G. 9971/2016) dal procedimento estinto (RG 10148/13)

Alla successiva udienza del 5 ottobre 2016, le difese di B e D hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo, con compensazione delle spese di lite, ed hanno depositato rinuncia agli atti e accettazione.

Sono stati concessi i termini per le memorie ex art 183 VI comma c.p.c su istanza di C

All'esito, rigettata la richiesta di C di sospensione *ex* art. 295 c.p.c. del giudizio- sospensione richiesta in attesa della definizione del procedimento di lavoro promosso nel luglio 2016 dallo stesso C contro la Banca dinanzi al Tribunale di Treviso- è stata fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

Sulle conclusioni trascritte in premessa (nessuno è comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni per B sicchè restano ferme le conclusioni di citazione con riferimento alla domanda *sub iudice*) previa concessione di termini per conclusionali e repliche la causa viene ora in decisione .

Va innanzitutto rilevato che B e D hanno depositato rispettivamente rinuncia agli atti e accettazione della rinuncia con accordo per la compensazione delle spese di tal che va dichiarato estinto il procedimento relativo al rapporto di garanzia tra B e D con compensazione inter partes delle spese di lite.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Per il resto sia B che C hanno chiesto il rigetto della domanda svolta dalla banca ex art 145 TUB fondando le loro difese rispettivamente il B sull' accordo (v doc .56 della Banca) intervenuto il 7.10.2010 e il C sull' accordo intervenuto 20.9.2010 (v. prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c) recepito il 22.12.2010 con apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ex art 411 c.p.c (v. doc .48 della banca) .

Trattasi di accordi peraltro richiamati in atto di citazione dalla Banca per censurare i comportamenti degli allora organi di gestione e controllo della Banca che avevano addirittura deciso di riconoscere a B e C delle " buonuscite" - del complessivo importo, rispettivamente, di 140.000 euro e 190.000 euro – rinunciando a chiedere il risarcimento per fatti di responsabilità che la banca asseriva essere gravi e di rilevanza anche penale.

B ha specificamente dedotto che l'azione di regresso esercitata dalla Banca era in realtà preclusa dalla clausola 9 dell'accordo intervenuto con la banca che prevedeva quanto segue: *con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte dell'intesa così raggiunta e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa, avendo complessivamente definito ogni loro pregresso rapporto in modo tale che fra le stesse non abbia più ad insorgere lite o controversia e, salvo quanto previsto dal presente verbale, avendo con il presente accordo integralmente soddisfatto ogni ragione di controversia tra di esse*".

A sua volta C ha invocato, quale clausola preclusiva del regresso della Banca analoga clausola n.9 presente nell'accordo da egli sottoscritto con la Banca che prevedeva quanto segue: "*con la sottoscrizione del presente verbale le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte dell'intesa così raggiunta, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa, direttamente o indirettamente riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, rilasciando ampia liberatoria ed esonero da qualsiasi responsabilità reciproca con decorrenza immediata.*

Dichiarano di aver complessivamente definito ogni loro pregresso rapporto in modo tale che fra le stesse non abbia più ad insorgere lite o controversia e, salvo quanto previsto dal presente verbale, avendo con il presente accordo integralmente soddisfatto ogni ragione di credito tra di esse esistente per lo svolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro in corso" .

Detti convenuti in sintesi hanno affermato che con tali clausole la Banca aveva rinunciato ad ogni pretesa, su qualsiasi titolo fondata nei loro confronti, ivi compreso dunque il regresso ex art 145 comma 10 TUB per il recupero degli importi pagati, quale coobligata solidale in ragione di sanzioni comminate al B e al C .

Sul punto va osservato che l' art. 145, comma 10, TUB, quale applicabile *ratione temporis* recita: "*Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili*".

E' stato chiarito già con la sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 20929/2009, parte motiva, che detta norma (applicabile per l' appunto *ratione temporis* nella fattispecie) così come l'analoga norma in tema di regresso di cui all' allora art. 195 comma 9 TUF " *si sono discostate dalla disciplina generale ed hanno sostituito al ""diritto" di regresso un vero e proprio "obbligo" di agire onde ottenere dall'autore dell'illecito il rimborso della somma pagata (tali indici di specialità sono stati puntualmente individuati dall'ordinanza della Seconda Sezione civile di questa Corte del 4 febbraio 2009, n. 2731)*". Dette norme prevedono insomma una disciplina "speciale" di regresso *ex*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

lege, caratterizzato dal crisma della obbligatorietà che non attribuisce alcuna discrezionalità alla Banca se agire in regresso o meno ma impone alla Banca un vero e proprio obbligo in tal senso essendo la Banca " *obbligata per legge a non lasciare a carico del proprio patrimonio la sanzione pecuniaria ed a chiedere il rimborso al suo dipendente (od organo) che il decreto sanzionatorio abbia ormai individuato come responsabile di una condotta applicando una conseguente sanzione. . In capo alla persona giuridica nasce, dunque, un'obbligazione accessoria ex lege, che presuppone quella principale ma che, all'esito dell'accertamento, deve gravare per intero sul singolo responsabile*".

Sempre la Suprema Corte, con la condivisibile sentenza n.6255 del 31.3 2016 ha poi precisato, quanto al regresso di cui art 195 comma 9 TUF il condivisibile principio, estensibile anche al regresso di cui all' art 145 comma 10 TUB , secondo cui tale speciale normativa che impone un'obbligazione "ex lege" di regresso è inderogabile, essendo posta a tutela di interessi generali che presidiano il mercato finanziario – analogamente nel caso dell'art 145 Tub interessi generali che presidiano il settore bancario - di tal che essa non è rinunciabile e una eventuale rinuncia all' azione di regresso è ai sensi dell'art. 1418 c.c. nulla.

Devesi dunque ritenersi che il regresso *ex lege* di cui qui si controverte, mai indicato né citato nei due accordi sopra richiamati e afferente peraltro a provvedimenti sanzionatori intervenuti ben dopo la stipula dei suddetti accordi si ponga al di fuori del perimetro di valida operatività della transazione trattandosi di azione irrinunciabile *ex lege*.

Di qui peraltro la infondatezza della richiesta di sospensione necessaria del presente giudizio avanzata da C in conclusionale, in ragione della dedotta pendenza (peraltro neppure comprovata) di giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Treviso (intervenuta medio tempore) che ha deciso in ordine all'impugnato accordo del 20.9.2010 recepito il 22.12.2010 con verbale di conciliazione in sede sindacale ex art 411 c.p.c, non dipendendo affatto il presente giudizio, per quanto sopra esposto, dalla decisione sulla validità e meno di detto accordo (ponendosi il regresso ex lege al di fuori del perimetro di detto accordo).

Per il resto è documentalmente provata l'irrogazione delle sanzioni disposte per violazioni TUB dalla Banca d'Italia con i provvedimenti adottati il 27 febbraio e il 1 marzo 2013, nei confronti di vari soggetti tra cui appunto l'ex amministratore e presidente del Consiglio di Amministrazione, B e dell'ex vicedirettore generale, . C .

E' altresì pacifico che B e C , destinatari di sanzioni rispettivamente per gli importi di euro 50.000,00 ed euro 45.000,00 - non hanno provveduto al pagamento (v. doc. 110 con cui il B ha comunicato alla banca di non essere in grado di pagare la sanzione e doc 111 con cui a sua volta il C ha comunicato di non esser tenuto al pagamento) ed è stata dunque la Banca, a fronte di provvedimento esecutivo a dover provvedere ai pagamenti (v. doc 109 : copia modelli F23 di pagamento e doc. 112 della attrice con cui essa ha comunicato a Banca d'Italia di aver provveduto al pagamento delle sanzioni) quale obbligata in solido ex art 145 TUB .

In forza dell'obbligo imposto dall'art 145 ultimo comma TUB è poi seguita la azione della Banca verso i due soggetti sanzionati.

A fronte di quanto sopra, non può che ritenersi sussistente l'obbligo di pagamento alla Banca da parte di B e C delle somme di cui sopra (non sono documentati gli accessori) oltre interessi al tasso di legge dalla data dei pagamenti delle sanzioni da parte della attrice (maggio 2013) al saldo.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Quanto alle regolamentazione delle spese di lite tra la Banca, [illegible] va rilevato che la riduzione della domanda o la rinuncia a a capi di domanda, che rientrano tra i poteri del difensore di emendare le domande precedentemente svolte, è fattispecie diversa dalla rinuncia ex art 306 c.p.c e non comportano affatto l'applicazione del principio secondo cui le spese vanno poste a carico del rinunciante. Come infatti più volte rilevato dalla Suprema Corte (v. *ex plurimis* Cassazione civile Sez.2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013) *" La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate*".

Tenuto conto da un lato che non vi è e evidenza, sotto il profilo della soccombenza virtuale, della infondatezza della domanda "abbandonata" dalla banca essendovi anzi elementi di segno diverso quali quelli emergenti dagli stessi provvedimenti sanzionatori e tenuto altresì conto dall'altro lato che i convenuti [illegible] sono risultati soccombenti sulla domanda di regresso, le spese di lite vanno poste a carico di questi ultimi. Ritiene opportuno il Collegio nella fattispecie, nella liquidazione delle spese di lite, parametrare il valore della causa al *decisum* (e dunque al solo valore delle domande di regresso e non alle originarie domande nel loro complesso, criterio del resto correttamente utilizzato dalla stessa attrice nella sua nota spese.

Resta da esaminare la domanda di [illegible] verso [illegible]

Invero nonostante la riduzione da parte della Banca delle proprie domande nei confronti del [illegible] sfociata nel mantenimento della sola domanda di regresso relativa alle sanzioni, [illegible] ha deciso di mantenere ferma la domanda verso la propria compagnia di assicurazione [illegible] Tale domanda va rigettata atteso che, come ben rilevato dalla chiamata in causa, dalla copertura assicurativa sono espressamente escluse ai sensi dell'articolo 2.6.7 di Polizza le "*multe e sanzioni di ogni genere*". Ciò in linea con la disposizione di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (cd Codice delle Assicurazioni Private che vieta "*le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative*" e con l'articolo 4, comma 3 del Regolamento IVASS n.29/2009 secondo cui "*Non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un Ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all'autore dell'illecito, quando l'Ente rinuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso*". Le spese di lite di [illegible] (liquidate sulla base del valore del "*decisum* " della domanda di regresso) vanno poste a carico del [illegible] avendo quest'ultimo mantenuto la domanda verso l'assicurazione in palese difetto di copertura assicurativa stante l'esclusione del rischio de quo per testuale disposizione delle condizioni generali di polizza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it

1) dichiara estinto il rapporto processuale tra [illegible] e compensa tra gli stessi le spese di lite

2) accerta la fondatezza del diritto di regresso di Banca [illegible], verso [illegible] per quanto dalla stessa pagato, ai sensi dell'art. 145 d. lgs. 1.9.1993 n. 385, per le sanzioni comminate a [illegible] con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 27 febbraio 2013 (prot. n. 207648) e, per l'effetto condanna [illegible] a pagare a Banca [illegible] la somme di euro 50.000,00 oltre interessi legali dal maggio 2013 al saldo

3) accerta la fondatezza del diritto di regresso di Banca [illegible], verso [illegible] per quanto dalla stessa pagato, ai sensi dell'art. 145 d. lgs. 1.9.1993 n. 385, per le sanzioni comminate a [illegible] con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 27 febbraio 2013 (prot. n. 207648) e, per l'effetto condanna [illegible] a pagare a Banca [illegible] la somma di euro 45.000,00 oltre interessi legali dal maggio 2013 al saldo

4) rigetta le domande di [illegible] verso [illegible]

5) condanna [illegible], in solido, a rifondere alla attrice le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per competenze professionali, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili come per legge

6) condanna [illegible], a rifondere alla terza chiamata le spese di lite che liquida in € 5500,00 per competenze professionali, oltre spese generali ed oltre IVA e cPA sugli importi assoggettabili come per legge

Deciso in Venezia il 18.7.2018
Il presidente rel ed estensore
dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9